



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 22

Mosciano Sant'Angelo, lì 23.03.2020

OGGETTO: Ulteriori misure di prevenzione della diffusione del Covid-19 e razionalizzazione del flusso informativo tra sistema sanitario e Comune.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45.

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “*Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019.*”

Visto:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «*Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Vista:

- l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *“Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

Evidenziato che:

- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio;
- tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:
 - di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
 - il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

Preso atto:

- del progressivo aumento del numero di contagiati da COVID – 19 (corona virus) nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Teramo e del Comune di Mosciano Sant'Angelo;
- della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Tenuto conto che:

- l'inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID;
- risulta dunque necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

Ritenuto necessario:

- al fine di limitare la diffusione dell'epidemia all'interno del territorio comunale, porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del DL 2 marzo 2020, n. 9;
- pertanto, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del “COVID - 19”, di dover stabilire misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone;
- di porre altresì in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevenano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità, tra cui per quanto specificatamente oggetto del presente provvedimento, la chiusura al pubblico, sino a revoca, del civico cimitero al fine di escludere assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020 con la quale si dispongono ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Vista la nota del 21.03.2020 a firma della Dr.ssa Roberta MARAESSA, in qualità di Responsabile della Funzione Sanità del Piano di Protezione Civile Comunale e medico di medicina generale operante sul territorio comunale, in nome e per conto proprio e di tutti i medici di medicina generale operanti sul territorio del Comune di Mosciano Sant'Angelo, fornita brevi manu al Sindaco in pari data alle ore 19,00, ancora da protocollare, con la quale si richiede l'emissione di apposita Ordinanza tesa alla prevenzione della diffusione del COVID-19;

Richiamate a riguardo le disposizioni contenute nel DPCM 8 marzo 2020 in punto di isolamento domiciliare fiduciario ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, lettera d: "*Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;*"
 - l'articolo 3 comma 2, 3,4, e 5 :"*L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:*
 - a) *omissis;*
 - b) *accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;*
 - c) *omissis*
3. *L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:*
- a) *accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;*
 - b) *informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;*
 - c) *informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).*
4. *Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria e' indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:*
- a) *mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;*
 - b) *divieto di contatti sociali;*
 - c) *divieto di spostamenti e viaggi;*
 - d) *obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.*
5. *In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:*
- a) *avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;*
 - b) *indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;*
 - c) *rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.*
- l'articolo 4 sul monitoraggio delle misure;
 - la circolare della Prefettura di Teramo Protocollo 15.239 del 6/03/2020;
 - le indicazioni del Garante della Privacy del 02 marzo 2020 ove viene chiarito che "L'accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al **sistema attivato dalla protezione civile**, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate."

Dato atto che il contenuto della presente ordinanza, nel rispetto delle disposizioni sulla gestione dell'emergenza da parte delle autorità di protezione civile, è stato previamente trasmesso, per quanto di rispettiva competenza e per conoscenza, con nota Prot. n. 5743 del 22/03/2020 a:

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**
- **Prefettura di Teramo**
- **Presidente della Regione Abruzzo**
- **Asl di Teramo**

Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, con effetto immediato e fino alle date previste nelle disposizioni sovraordinate, anche a seguito di successive proroghe:

1. la chiusura del cimitero comunale ai visitatori. L'accesso è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni e/o inumazioni nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative e per le attività di pulizia e manutenzione della ditta concessionaria del servizio. E' consentito inoltre l'accesso di un ristretto numero di parenti e dei congiunti solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizi funebri nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro evitando assembramenti e contatti tra le persone;
2. ai soggetti per i quali sia stato ritenuto necessario, da parte dei medici di medicina generale, l'avvio della procedura per l'effettuazione del tampone per l'accertamento dell'affezione o meno da COVID-19, nonché a tutti i relativi conviventi, l'isolamento domiciliare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del DPCM 8 MARZO 2020 e quindi per un periodo di 14 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello dell'avvio di detta procedura. Tale isolamento verrà immediatamente interrotto all'esito negativo del tampone;
3. ai medici di medicina generale operanti sul territorio comunale, al solo fine di garantire il monitoraggio delle misure di prevenzione applicate:
 - di comunicare al Sindaco all'indirizzo e-mail sindaco@comune.mosciano.te.it :
 - a) i dati identificativi minimi delle persone per le quali abbiano ritenuto necessario l'avvio della procedura per l'effettuazione del tampone per l'accertamento dell'affezione o meno da COVID-19;
 - b) qualsiasi notizia di inadempimento alla presente Ordinanza da parte dei soggetti tenuti all'isolamento domiciliare;
 - c) il risultato del tampone non appena comunicato dal Servizio Asl competente;
 - d) di comunicare ai soggetti di cui al punto 2 gli obblighi previsti dalla presente ordinanza.
4. ai Legali Rappresentanti, ovvero ai soggetti all'uopo titolati, delle attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, ecc.) con sede operativa sul territorio comunale, in caso di avvenuta conoscenza di casi positivi al COVID-19 tra i propri dipendenti, di provvedere a quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la temporanea sospensione dell'attività per la sanificazione dei locali, nonché comunicare al Sindaco tale circostanza fornendo la relazione epidemiologica (*contenente i dati di cui al punto 3 lett. a*)) che

verrà, conseguentemente, messa a disposizione dei medici di medicina generale operanti sul territorio comunale;

DISPONE

- A) che copia della presente ordinanza venga inviata:
- al Responsabile del Settore Vigilanza – **Tenente Enio DI BENEDICTIS** – sede;
 - al Responsabile del Settore LL.PP. – **Ing. Angelo DI GENNARO** – sede;
 - al Responsabile del Settore Urbanistico – **Geom. Claudio DI PIETRANTONIO** – sede;
 - al Responsabile del Settore Amministrativo – **Dott.ssa Francesca DE CAMILLIS** – sede;
 - all’Istruttore Tecnico del Settore Urbanistico – **Geom. Romano ROSSI** – sede;
 - al Legale Rappresentante dell’organizzazione di volontariato di protezione civile **“VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D’ITALIA – Sezione di Mosciano Sant’Angelo (TE)”**, con sede in Via Terracini, 16-18 – 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE);
- B) che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni;
- C) che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
- al Sig. Prefetto di Teramo, Via Luigi Vinciguerra, 1 – 64100 Teramo – PEC protocollo.prefte@pec.interno.it ;
 - al Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo, Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L’Aquila – PEC presidenza@pec.regione.abruzzo.it ;
 - alla ASL Teramo – SIESP – PEC siesp@pec.aslteramo.it ;
 - alla Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Abruzzo, Via Salaria Antica Est – Pile – 67100 L’Aquila – e-mail salaoperativa@regione.abruzzo.it ;
 - al Comando Carabinieri – Stazione di Mosciano Sant’Angelo, Via Aldo Moro, s.n.c. – 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE) – PEC tte31101@pec.carabinieri.it ;
- D) che copia della presente venga notificata a tutti i medici di medicina generale operanti sul territorio comunale;

AVVISA

tutti i soggetti coinvolti nella gestione emergenziale in atto al massimo rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riferimento al D.Lgs 196/03 e s.m.i. ed al Regolamento (UE) 2016/679 - Garante Privacy;

che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale;

INCARICA

l’autorità di pubblica sicurezza alla verifica dell’osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è possibile alternativamente il ricorso al Prefetto di Teramo entro 30 giorni, il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Dalla Residenza Municipale, 23 marzo 2020

**IL SINDACO
GIULIANO GALIFFI**